



BANDO
per la realizzazione di un
PROGETTO PILOTA
nell'area di riferimento dei Patti Territoriali della provincia di
ROVIGO

AS2 s.r.l. – Azienda Servizi Strumentali, in qualità di Soggetto Responsabile Locale dei Patti Territoriali della provincia di Rovigo (di seguito denominato Soggetto Responsabile), ai sensi dell'art.7 del Decreto 30 luglio 2021 pubblicato in GU n.232 del 28-9-2021,

SELEZIONA

INTERVENTI IMPRENDITORIALI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA VOLTO ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE NELL'AREA DI RIFERIMENTO DEI PATTI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “*DM 30 novembre 2020*”: il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 30 novembre 2020, recante “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché disciplina per la loro attuazione”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.19 del 25 gennaio 2021;
 - b. “*DM 30 luglio 2021*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, recante “Modalità e termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 232 del 28 settembre 2021;
 - c. “*Patto/i territoriale/i*”: lo strumento agevolativo di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - d. “*Ministero*”: il Ministero dello Sviluppo Economico;

- e. “*Soggetto gestore*”: l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;
- f. “*Soggetto responsabile*”: Azienda Servizi Strumentali S.r.l. - AS2, soggetto responsabile dei Patti territoriali della provincia di Rovigo, ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
- g. “*soggetti/o beneficiari/o*”: Enti locali e PMI titolari degli interventi che costituiscono il progetto pilota;
- h. “*PMF*”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER, del Regolamento ABER e del Regolamento FIBER;
- i. *partner qualificati*: i soggetti, pubblici e privati, che compongono il “Tavolo Provinciale per lo Sviluppo e l’Economia”;
- j. “*interventi*”: singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota;
- k. “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- l. “*Regolamento ABER*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- m. “*Regolamento FIBER*”: il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- n. “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2.

(Finalità e oggetto del bando)

1. Il Soggetto responsabile dei Patti territoriali della provincia di Rovigo, intende presentare una domanda di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse residue dei Patti territoriali di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per realizzare un progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale della provincia di Rovigo, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, ai sensi del DM 30 novembre 2020 e del DM 30 luglio 2021.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del citato DM 30 luglio 2021, il presente bando definisce le modalità, i termini di presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e i criteri di selezione, da parte del Soggetto responsabile, degli interventi imprenditoriali che costituiranno il progetto pilota e stabilisce, altresì, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità dei predetti interventi, nonché i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili.

3. Gli interventi imprenditoriali devono essere **coerenti e connessi con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota, con riferimento ai seguenti ambiti tematici**, individuati dal *Soggetto responsabile* tra le tematiche indicate dall'articolo 6, comma 2, del DM 30 luglio 2021, in base alle vocazioni del contesto territoriale e al confronto avvenuto con i *partner qualificati* nell'ambito del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo e l'Economia:

- a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata:** sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese.
- b) **Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne:** progetti di investimento inerenti alla riqualificazione territoriale dell'area di riferimento del Patto territoriale.

Art. 3.

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Il *DM 30 luglio 2021* dispone che l'ammontare massimo del contributo assegnabile dal *Ministero* ad ogni *progetto pilota* sia pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e che i *soggetti beneficiari* delle agevolazioni siano i soggetti titolari degli *interventi pubblici* e/o degli *interventi imprenditoriali* preselezionati dal *Soggetto responsabile* del *Patto territoriale* e previsti nell'ambito del *progetto pilota*. Inoltre, i *Soggetti responsabili* possono destinare alla copertura delle spese di funzionamento una quota non superiore al 5 (cinque) per cento delle risorse ad essi assegnate per la realizzazione del *progetto pilota*.
2. La quota destinata dal *Soggetto responsabile* agli *interventi pubblici* ed agli *interventi imprenditoriali* è pari complessivamente ad euro 9.500.000,00 (nove milioni cinquecentomila).
3. Il *Soggetto responsabile* si riserva la facoltà di ripartire le risorse fra *interventi pubblici* ed *interventi imprenditoriali*, in funzione delle domande di agevolazione pervenute.

Art. 4.

(Localizzazione degli interventi)

1. Gli *interventi imprenditoriali* devono essere realizzati in un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota della provincia di Rovigo*, costituita dal territorio dei 40 Comuni della Provincia di Rovigo, che hanno aderito ai Patti Territoriali della provincia di Rovigo (*Patto Territoriale Progetto Impresa Rovigo-Europa* e *Patto Territoriale per l'Agricoltura e la Pesca di Rovigo*) che sono i seguenti:
 1. Comune di Adria
 2. Comune di Ariano nel Polesine
 3. Comune di Arquà Polesine
 4. Comune di Badia Polesine
 5. Comune di Bergantino
 6. Comune di Bosaro
 7. Comune di Calto
 8. Comune di Canaro
 9. Comune di Canda
 10. Comune di Castelguglielmo
 11. Comune di Castelmassa
 12. Comune di Castelnovo Bariano

13. Comune di Ceneselli
14. Comune di Ceregnano
15. Comune di Corbola
16. Comune di Costa di Rovigo
17. Comune di Crespino
18. Comune di Ficarolo
19. Comune di Fiesso Umbertiano
20. Comune di Fratta Polesine
21. Comune di Gaiba
22. Comune di Gavello
23. Comune di Giacciano con Baruchella
24. Comune di Lendinara
25. Comune di Loreo
26. Comune di Melara
27. Comune di Occhiobello
28. Comune di Pettorazza Grimani
29. Comune di Polesella
30. Comune di Pontecchio Polesine
31. Comune di Porto Tolle
32. Comune di Porto Viro
33. Comune di Rosolina
34. Comune di Rovigo
35. Comune di San Bellino
36. Comune di Stienta
37. Comune di Taglio di Po
38. Comune di Villadose
39. Comune di Villamarzana
40. Comune di Villanova del Ghebbo

1bis. *Gli interventi imprenditoriali* potranno essere realizzati in un'unità produttiva localizzata in uno dei 10 Comuni originariamente non firmatari del Patto Territoriale (*Bagnolo di Po, Frassinelle Polesine, Guarda Veneta, Lusia, Papozze, Pincara, Salara, San Martino di Venezze, Trecenta, Villanova Marchesana*), previa sottoscrizione da parte del Comune di formale adesione al Patto Territoriale ai fini della partecipazione al progetto pilota.

2. Ai fini del presente bando, per unità produttiva si intende una struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
3. Per l'ammissibilità alle agevolazioni, l'unità produttiva oggetto dell'intervento imprenditoriale deve essere nella disponibilità dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Per i progetti che prevedono la realizzazione di una nuova unità produttiva, l'unità produttiva oggetto dell'intervento imprenditoriale deve essere nella disponibilità dell'impresa richiedente alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni stesse.
4. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando, l'unità produttiva oggetto della domanda di agevolazioni si intende nella disponibilità dell'impresa richiedente, ovvero dell'impresa beneficiaria, qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di interventi imprenditoriali nell'ambito del progetto pilota le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
 - b) dispongono di almeno tre bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno tre dichiarazioni dei redditi;
 - c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
 - e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, o non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - f) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - h) alla data del 31 dicembre 2019 non erano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all'articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER.

Art. 6.

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:
 - A. progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7;
 - B. progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8;
 - C. progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9;
 - D. progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria, secondo le disposizioni di cui all'art. 10;
 - E. progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 11;
 - F. progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo le disposizioni dell'art. 12.

Art. 7.

(Progetti di investimento)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento coerenti e connessi con gli obiettivi e le finalità del progetto pilota che prevedono:
 - la realizzazione di una nuova unità produttiva;
 - l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dalle PMI di cui all'articolo 5;
 - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
 - c) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta mila);
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Ai fini del presente bando, detti costi riguardano:
 - a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti ed attrezzature, strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
 - b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

- c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:

- a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento GBER*, nel caso in cui l'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del *TFUE* previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale* vigente al momento della concessione;
- b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del *Regolamento GBER*, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree diverse rispetto a quelle definite nella precedente lettera a). Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

6. In alternativa alla forma di agevolazione prevista dal comma precedente, l'impresa richiedente nella domanda di agevolazione può optare per la concessione del contributo ai sensi e nei limiti del *Regolamento "de minimis"*, nella forma del contributo in conto impianti, per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

7. Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6:

- a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
- b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "de minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

Art. 8.

(Progetti di avviamento)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali progetti devono:
 - a) essere realizzati dalle imprese di cui all'articolo 5, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, non costituite da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;
 - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
 - c) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta mila);
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.
2. Sono ammissibili i seguenti costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione:
 - a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili a opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
 - d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
 - e) consulenze specialistiche.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;

- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis", nella forma del contributo a fondo perduto, per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "de minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 9.

(Progetti di innovazione)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:
- *"innovazione dell'organizzazione"*: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - *"innovazione di processo"*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
3. Tali progetti devono:
- a) essere realizzati dalle PMI di cui all'articolo 5;
 - b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta mila);
 - c) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima; l'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

f) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale;
- b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

5. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 4 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto innovazione;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "de minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 10.

(Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *produzione agricola primaria* che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica

utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. I progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, attivi nel settore della *produzione agricola primaria*;
- b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta mila);
- c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- e) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- f) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:

- a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata nelle aree definite all'articolo 14, comma 12, lettera c) del *Regolamento ABER*;

b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

7. Le intensità di aiuto di cui al comma 6 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo:

a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*.

b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 11.

(Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *trasformazione di prodotti agricoli* o alla *commercializzazione di prodotti agricoli*.

2. I progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, attivi nei settori della *produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli*;
- b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta mila);
- c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- e) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- f) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:

- a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata nelle aree definite all'articolo 17, comma 9, lettera c) del *Regolamento ABER*;
- b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*;
- b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 12.

(Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento FIBER*, i progetti di investimento che perseguono gli obiettivi e che rientrano nel campo di applicazione dei seguenti articoli del medesimo regolamento:

- a) articolo 26 “Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 41, paragrafo 10, di detto regolamento;
- b) articolo 28 “Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca”, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- c) articolo 31 “Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura”, purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- d) articolo 41 “Aiuti alle misure di commercializzazione”, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014;

e) articolo 42 “Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014

2. I progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5, attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquanta mila);
- c) essere realizzati nell’area di intervento del *progetto pilota*;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- e) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

3. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Ai fini dell’ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del *Regolamento FIBER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall’articolo 8 del *Regolamento FIBER*.

Art. 13.

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione nell’ambito del progetto pilota relativa ad un unico intervento imprenditoriale di cui all’articolo 6, comma 1.
2. A pena di inammissibilità, le domande di agevolazione devono essere trasmesse al Soggetto responsabile, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.as2srl.it a partire dalle ore 12:00 del 26/01/2022 e fino alle ore 12:00 del 04/02/2022. Le e-mail contenenti, in allegato, la domanda di cui al comma 3 e gli allegati di cui al comma 4, dovranno avere a oggetto la dicitura: **“Patti territoriali - Progetto pilota della provincia di Rovigo”** e, qualora si renda necessario più di un invio, dovranno essere numerate (a titolo esemplificativo: *Patti*

territoriali - Progetto pilota della provincia di Rovigo, e-mail 1 di 4; Patti territoriali - Progetto pilota della provincia di Rovigo 2 di 4...). Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini, ovvero prive di tale dicitura nell'oggetto. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A1 al presente bando, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.
4. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, l'impresa richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a. *scheda progetto imprenditoriale*, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A.2** al presente bando, compilata e inviata esclusivamente in formato word e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b. eventuale *dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale*, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A.3** al presente bando, compilata e inviata esclusivamente in formato word e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - c. dichiarazione relativa ai *dati di bilancio*, redatta secondo i modelli di cui all'**allegato A.4** al presente bando, compilata e inviata esclusivamente in formato word e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - d. *Scheda di autovalutazione* di cui all'**allegato A.6**;
 - e. **copia di uno o più preventivi**, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni e/o servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche ed economiche.
 - f. per le spese di opere murarie e assimilate, incluse quelle relative ad interventi di ristrutturazione, il **computo metrico estimativo, sottoscritto da tecnico abilitato**;
 - g. titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui sarà realizzato l'intervento (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato, concessione demaniale...) avente data antecedente la presentazione della domanda.
Nel caso il richiedente non sia proprietario, il titolo di disponibilità dovrà avere una durata tale da garantire il periodo vincolativo anche attraverso clausole di rinnovo tacito, ove ammesse; i contratti d'affitto o comodato dovranno risultare regolarmente registrati ed in corso di validità.
Nel caso l'area o l'impianto oggetto dell'intervento sia nella disponibilità del richiedente in forza di un contratto di affitto o comodato: lettera del proprietario di assenso all'esecuzione dell'intervento, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - h. **elenco delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in relazione alla tipologia dell'intervento e/o del soggetto realizzatore, e loro stato di acquisizione**. I progetti strutturali insistenti su aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale di cui all'art. 2 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni. Allegare quindi copia delle autorizzazioni già ricevute e per le pratiche in corso dovrà essere fornita la data di presunto rilascio e deve essere allegata la copia della richiesta;
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

6. Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo all'impresa richiedente.

Art. 14

(Selezione e istruttoria degli interventi imprenditoriali)

1. Il Soggetto responsabile effettua la selezione delle domande di agevolazione da inserire nel progetto pilota - e da avviare alla successiva istruttoria di cui al comma 8 – sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dei criteri indicati all'art. 15.
2. La selezione delle domande di agevolazione sarà effettuata dal Soggetto responsabile con riferimento ai seguenti requisiti minimi di ammissibilità, applicati nel seguente ordine:
 - i. presentazione nei termini della domanda di agevolazione: in particolare, saranno escluse le domande non presentate entro i termini di cui all'articolo 13, comma 2;
 - ii. completezza e regolarità della domanda di agevolazione: in particolare, saranno escluse le domande anche parzialmente incomplete o prive degli allegati obbligatori; redatte secondo modelli e/o con contenuti diversi da quelli previsti dai modelli allegati al presente bando; prive dei documenti e/o degli allegati obbligatori; non firmate digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato munito di poteri di rappresentanza;
 - iii. rispetto dei requisiti soggettivi da parte dell'impresa richiedente: in particolare, saranno escluse le domande presentate da imprese che non sono PMI e/o che non hanno gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 e, in relazione alle diverse tipologie di interventi imprenditoriali, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
 - iv. rispetto dei requisiti oggettivi del progetto proposto: saranno escluse le domande che non riguardano unità produttive localizzate nell'area del progetto pilota o con una spesa inferiore alle soglie minime fissate dal presente bando;
 - v. rispetto dei criteri di valutazione previsti all'art.15;
 - vi. fattibilità tecnica del progetto proposto e congruità delle spese previste: in particolare, saranno escluse le domande prive di adeguati preventivi relativi ai beni e ai servizi da acquisire;
 - vii. altre condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando, dal DM 30 luglio 2021 e dalla normativa ivi richiamata.
4. Le domande di agevolazione che superano la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente comma 3, saranno sottoposte dal Soggetto responsabile a una analisi costi-benefici sulla fattibilità economico finanziaria degli interventi proposti e delle relative previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dei singoli interventi, come richiesto dall'articolo 9, comma 4 del DM 30 luglio 2021, sulla base delle informazioni e dei dati esposti dall'impresa richiedente nella scheda progetto imprenditoriale, redatta secondo il modello di cui all'allegato A2, e i parametri di valutazione della dichiarazione relativa ai dati di bilancio, redatta secondo il modello di cui all'allegato A4. Saranno escluse le domande di agevolazione relative a interventi imprenditoriali di cui non sia dimostrata la sostenibilità economica e finanziaria.
5. Il Soggetto responsabile si riserva, in qualsiasi fase della procedura di selezione, di chiedere informazioni e chiarimenti alle imprese richiedenti, le quali avranno un termine di 3 (tre) giorni, a pena di decadenza, per fornire le necessarie risposte.
6. Il Soggetto responsabile comunicherà a tutte le imprese richiedenti l'esito della selezione.

7. L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi, la valutazione tecnica e l'approvazione dei progetti pilota e dei singoli interventi imprenditoriali, saranno effettuate dal Soggetto responsabile e dalla Commissione di valutazione nominata dal soggetto responsabile stesso.
8. Qualora il Soggetto responsabile risulti assegnatario del contributo da parte del Ministero procede, con riferimento ai singoli interventi che costituiscono il progetto pilota, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 8, del DM 30 luglio 2021 e alla conseguente adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni nei confronti dei singoli soggetti beneficiari.
9. Prima dell'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese selezionate dovranno integrare la documentazione presentata in fase di domanda di contributo, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, con i seguenti approfondimenti:
 - a. **copia di tre preventivi o almeno tre listini comparabili.** I preventivi devono essere comparabili. **Qualora vengano presentati listini prezzi** questi devono essere comparabili e devono essere presentati su carta intestata del fornitore e in cui sia specificato il tipo di bene/servizio nonché il prezzo offerto. I preventivi (richieste/offerte ricevute o listini) dovranno essere accompagnati da **un quadro di raffronto, sottoscritto dal richiedente**, che indichi la scelta
 - b. per le spese di lavori, opere edili, impianti il **computo metrico estimativo** calcolato adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nell'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, nel prezzario della Camera di Commercio di Rovigo, nella sua più recente versione, e almeno 2 offerte o preventivi comparabili
 - c. Relazione a firma di un tecnico abilitato in caso in cui l'intervento proposto ricada in siti Natura 2000 comprovante che le operazioni non producono una riduzione delle superfici interessate e non pregiudicano lo stato di conservazione degli stessi;

Art. 15

(Criteri di valutazione delle proposte progettuali)

Criteri per la pre-selezione dei progetti infrastrutturali pubblici	Criterio	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile per il criterio
Caratteristiche del progetto infrastrutturale			
Coerenza dell'intervento rispetto agli ambiti tematici oggetto dell'avviso (i punteggi sono cumulabili)	Coerenza dell'intervento rispetto alle tematiche dell'avviso: - Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata - Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne	max 5 punti	10
	Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) dell'intervento	max 5 punti	
Capacità dell'intervento di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi (i punteggi sono cumulabili)	Ricadute occupazionali	max 4 punti	15
	Costituzione di reti di imprese	max 4 punti	
	Sviluppo infrastrutturale	max 4 punti	
	Complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul territorio	1 punto per ogni iniziativa max 3 punti	
Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione dell'intervento (i punteggi sono cumulabili)	Governance dell'intervento	max 2 punti	6
	Metodologia per la realizzazione dell'intervento e strumenti adottati	max 2 punti	
	Innovatività e sostenibilità degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione dell'intervento	max 2 punti	
Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area del Patto Territoriale previste dall'Avviso nonché da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali	Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area previste da piani di sviluppo regionali e/o locali	max 4 punti	12
	Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area previste da piani di sviluppo nazionali	max 4 punti	

Allegato A

e/o locali (i punteggi sono cumulabili)	Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area previste da piani di sviluppo comunitari	max 4 punti	
Novità/innovatività dell'intervento (i punteggi sono cumulabili)	Tecnologie innovative utilizzate	max 4 punti	16
	Processi innovativi utilizzati	max 4 punti	
	Modalità innovative utilizzate	max 4 punti	
	Servizi innovativi sviluppati	max 4 punti	
Replicabilità e trasferibilità dell'intervento in altri contesti e/o realtà produttive	Replicabilità e trasferibilità dell'intervento	max 4 punti	4
Congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dall'intervento (i punteggi sono cumulabili)	Congruità dei tempi rispetto ai contenuti dei servizi offerti dall'intervento	max 3 punti	6
	Congruità del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dall'intervento	max 3 punti	
Coinvolgimento di soggetti locali, nazionali o internazionali nello sviluppo e/o nella realizzazione dell'intervento (i punteggi sono cumulabili)	Localizzazione dei partner coinvolti		13
	- Coinvolgimento di partner locali	0,5 punti per ogni partner max 2 punti	
	- Coinvolgimento di partner nazionali	1 punto per ogni partner max 3 punti	
	- Coinvolgimento di partner internazionali	1,5 punti per ogni partner max 4 punti	
	Qualità dei partner	max 2 punti	
	Strategicità delle partnership nell'ambito dell'intervento	max 2 punti	
Punteggio totale massimo conseguibile			82
Punteggio minimo per ammissibilità			54

Art. 16.

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) ultimare gli interventi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto responsabile e, eventualmente, dal Ministero;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto responsabile e, eventualmente, dal Ministero;
- d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- e) comunicare tempestivamente al Soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 18. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;
- f) comunicare tempestivamente al Soggetto responsabile eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
- g) comunicare tempestivamente al Soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 18. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;
- h) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Art. 17.

(Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari)

1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai soggetti beneficiari con le seguenti modalità, come previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del DM 30 luglio 2021:

- a) una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del Soggetto responsabile, per un valore pari all'anticipazione concessa;
- b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del Soggetto responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
- c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del Ministero, tramite il Soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato, emanato dal Soggetto responsabile stesso.

2. Le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a CDP dal Soggetto responsabile:

- a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) eventuali certificazioni;
 - d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
 - e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
3. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata telematicamente al Soggetto responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del Soggetto responsabile richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

Art. 18.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto responsabile possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.

Art. 19.

(Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dal Soggetto responsabile, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
 - c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
 - d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16;
 - e) mancata realizzazione dell'intervento entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 18 per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 18;
 - h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse sono revocate dai Soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
 - b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
 - d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Art. 20.

(Protezione dei dati personali)

1. I dati personali dei quali il Soggetto gestore, il Ministero e il Soggetto responsabile e le eventuali società di assistenza tecnica entrano in possesso a seguito del presente bando vengono trattati nel rispetto del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR).
2. A pena di inammissibilità, nella domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve dichiarare di avere letto e accettato la "Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale", di cui all'allegato 1 bis al DM 30 luglio 2021.

Art. 21.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia ai *DM 30 novembre 2020* e *30 luglio 2021* e alle norme nazionali e unionali ivi richiamate, riportate, per estratto, nell'**allegato A.5**.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è l'ing. Marco Montagna, dipendente di AS2 Srl, con sede in Via della Resistenza, 4 - 45100 Rovigo.
3. Per richieste di informazioni relative al presente invito è disponibile la casella di posta elettronica: progettopilota@as2srl.it; si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale contatto telefonico.
4. Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale di AS2: <https://www.as2srl.it/> sia nella sezione "Notizie e Avvisi", sia nella sezione "Bandi di gara – procedure in corso".

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avvocato Caterina Furfari
(firmato digitalmente)